



COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA
Provincia di Cremona

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA

(L.R. 11.03.05 n.12, art. 57, D.G.R.22.12.05 N.8/1566, Criteri attuativi, Componente geologica e ss. mm. ed ii.)

RETICOLO IDRICO MINORE

(D. G. R. 25.01.2002 N. 7/7868 e D. G. R. 1.08.2003 N. 7/13950 e ss.mm.ii.)

REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

Oggetto delle presenti norme è la disciplina degli interventi sui corsi d'acqua, appartenenti al reticolo idrico minore, di cui all'allegato elenco e sulle relative fasce di rispetto, nonché la disciplina delle attività di concessione e di autorizzazione degli interventi medesimi.

Finalità delle presenti norme è salvaguardare l'integrità ed il funzionamento del complesso di corsi d'acqua che costituiscono il "Reticolo Idrico Minore", qui di seguito indicato con l'abbreviazione RIM, presenti nel territorio comunale e la protezione delle caratteristiche idrografiche, idrogeologiche, ambientali e funzionali.

ART. 2 - CLASSIFICAZIONE DI CORSO D'ACQUA

Per corso d'acqua s'intende quello a carattere costante e/o stagionale a cielo aperto, interrato o pensile, a sezione completamente o parzialmente chiusa (intubato), individuato negli allegati Carta idrografica e Carta dei vincoli di polizia idraulica .

Nel territorio comunale sono presenti corsi d'acqua, la cui denominazione e numero d'ordine sono riportati nell'elenco allegato e che sono compresi tra quelli appartenenti all'Elenco Principale delle Acque Pubbliche (Decreto Luogotenenziale 23.5.1918, in G.U. 3 settembre 1918 al n. 208: Elenco acque pubbliche - provincia di Cremona)

I corsi d'acqua che si snodano in area urbanizzata, sono soggetti, alla norma di polizia idraulica ma su questa prevale la disciplina urbanistica laddove la funzione idraulica, da essi svolta, sia residuale e assimilabile alla rete della fognatura civica, con prevalenti tombinature e costruzioni a filo sponda.

ART. 3 - NORMA DI RIFERIMENTO E SOGGETTI PREPOSTI AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI POLIZIA IDRAULICA

Le attività di polizia idraulica, intese come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo, in fregio ai corpi idrici, nonché il rilascio delle previste autorizzazioni e concessioni, sono svolte come qui di seguito specificato:

1. Sulla Rete Idrica Principale (non presente nel territorio di competenza): sia l'autorizzazione che la concessione sono rilasciate da Regione Lombardia;
2. Sul Reticolo Idrico Minore: le autorizzazioni e concessioni sono rilasciate dal Comune.

Gli interventi e le attività di gestione e di trasformazione del demanio idrico del suolo, in fregio ai corsi d'acqua, sono regolamentate come qui segue:

- per i fiumi, i torrenti, i rivi, gli scolatori pubblici, i canali di proprietà demaniale, dal R.D. 25 luglio 1904 n. 523 articoli 59 (nulla osta idraulico), 96 (attività vietate all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici), 97 e 98 (attività consentite all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici, previa autorizzazione);
- per i canali e le opere di bonifica, se presenti e non rientranti nelle tipologie sopra specificate, dal R.D. 08 maggio 1904 n. 368 articoli 133 (attività vietate all'interno delle fasce di rispetto delle opere di bonifica e loro pertinenza), 134, 135 (attività consentita all'interno delle fasce di rispetto delle opere di bonifica e loro pertinenza, previa autorizzazione), 138 (nulla osta idraulico), con valenza residuale rispetto al R.D. 523/1904.

ART. 4 - FUNZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA

Su entrambe le sponde dei corsi d'acqua è istituita una fascia di rispetto, la cui profondità è differenziata secondo l'importanza ed il valore del corso d'acqua e dove non è consentita nuova edificazione.

La profondità delle fasce di rispetto deve intendersi misurata, in orizzontale, dal piede della sponda esterna o, in presenza di argini in rilevato dal piede esterno dello stesso.

Le fasce di rispetto, devono garantire la conservazione dell'ambiente di ripa, mantenere in piena efficienza il canale e la funzionalità delle opere idrauliche, consentire i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del corso d'acqua.

ART. 5 - PROFONDITA' DELLE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA

La profondità della fascia di rispetto dei corsi d'acqua è stabilita in 10m per tutti i corsi d'acqua esterni alle aree urbane.

La fascia di rispetto, per tutti i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore, interni al Perimetro del Centro Edificato, come definita negli allegati grafici, allegati al presente regolamento, è ridotta a 4 m.

ART. 6 - ATTIVITA' VIETATE

Sono vietate, entro le fasce di rispetto sopra definite, i seguenti interventi:

- nuove edificazioni, anche in sotterraneo;
- movimenti di terra, in una fascia non inferiore a 4 m dal ciglio della sponda;
- tombinatura dei corsi d'acqua (D. Lgs 152/99, art. 41 e/o art. 21 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI));
- recinzioni od interclusione alla fascia di rispetto, all'uopo precisando che la recinzione continua, in muratura su fondazione, è assimilata ai fabbricati, mentre quelle permeabili ed eseguite con semplice infissione nel terreno dovranno mantenersi alla distanza minima di 4 m;
- ogni tipo di impianto tecnologico, salvo quelli attinenti a regimazione delle acque, regolazione del deflusso, derivazione e captazione per approvvigionamento idrico e per il trattamento di acque reflue, attraversamenti viari e percorsi pedonali, ciclabili o funzionali alle pratiche agricole meccanizzate, opere di protezione e sicurezza da rischio di caduta nei canali;
- sono vietati i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo dei terreni, con la sola eccezione di quelli connessi al recupero ed alla bonifica ambientale e di messa in sicurezza da rischio idrogeologico,

ART. 7 - ATTIVITA' CONSENTITE

La fascia di rispetto è determinata in:

- metri 4,00, per le piantagioni, le alberature e le siepi, salvo diversa disposizione giustificata da motivazioni forestali, idrogeologiche e paesaggistiche;
- metri 5,00, per le recinzioni, al di fuori del Perimetro del Centro Edificato.

La distanza minima degli scavi dal corso d'acqua dovrà essere pari alla profondità massima dello scavo stesso se eseguito sopra falda.

Scavi permanenti in falda dovranno mantenersi alla distanza minima di 10 m dal corso d'acqua incrementata della profondità massima di scavo.

Per quanto attiene l'attività edilizia, all'interno delle fasce di rispetto, nonché nelle aree di divagazione ed espansione dei corsi d'acqua e nelle aree soggette a fenomeni di rigurgito, sono esclusivamente consentite: per gli edifici esistenti gli interventi così come definiti dall'art. 27, lettera a-, b-, c- della L.R. 12/05. In particolare, nel caso in cui il PGT preveda il recupero degli edifici rurali esistenti, anche con funzioni residenziali, al fine della tutela dell'ambiente e del paesaggio, sono consentiti gli interventi dall'art. 27, lettera a-, b-, c- della L.R. 12/05, a condizione che gli edifici interessati siano protetti con interventi locali di difesa che li affranchino dall'ingressione dell'onda di piena, tempo ritorno 200 anni.

La presente norma non si applica a tutto quanto edificato in contrasto con la norma di Polizia Idraulica in vigore al momento dell'edificazione.

Sui corsi d'acqua, potranno essere assentiti, in generale e con specifica autorizzazione e concessione dell'Ente preposto, i seguenti interventi e lavori:

- sistemazione a verde, percorsi pedonali e ciclabili, senza attrezzature fisse e tali da non interferire con le operazioni di manutenzione e pulizia del corso d'acqua,
 - parcheggi, in area urbana, laddove gli stessi prevedano la corretta raccolta dell'acqua da essi sgrondante in fognatura e mai direttamente nel corso d'acqua, salvo la loro adeguata depurazione. Il parcheggio prevedrà, verso il corso d'acqua, uno spazio verde adeguatamente arredato, di profondità proporzionale all'ampiezza del parcheggio stesso,
1. interventi che non influiscano, né direttamente né indirettamente, sul regime idrogeologico e sull'equilibrio ambientale del corso d'acqua,
 2. difese, eseguite senza restringimento della sezione d'alveo, a quota non superiore a piano campagna, che non provochino deviazione del flusso della corrente verso la sponda opposta. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da consentire l'accesso al corso d'acqua,
 3. muri di sponda verticali o ad elevata pendenza, unicamente all'interno dell'area urbanizzata, per motivi di sicurezza o di carattere igienico sanitario e dove non siano possibili alternative,
 4. attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature ed infrastrutture a rete in genere) qualora dimostrino che le opere di progetto non comportano danno alle condizioni di funzionalità idraulica. In particolare i manufatti di attraversamento non dovranno:
 - restringere la sezione di deflusso con spalle e rilevati di accesso;
 - disporre di intradosso a quota inferiore a piano campagna o agli argini del canale, qualora esso sia pensile;
 - ridurre la pendenza del corso d'acqua mediante soglie di fondo.

Per gli interventi sopra specificati andranno applicate, quando ricorrano i casi previsti, le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 2/99, art. 1, 2,3,4 e 5/2001 ed ogni altra deliberazione della medesima Autorità successivamente emanata.

ART. 8 - NORMA PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO DA NITRATI E DA ALTRE SOSTANZE INDESIDERATE

Al fine di contenere l'inquinamento, da nitrati e da altre sostanze indesiderate, provocato nelle acque di superficie e di falda, come indicato dalla Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 12/96 e dalla conseguente D.G.R. 11.10.06 N. 8/3297.

Pertanto, sono vietate, in tutto il territorio comunale, nella fascia di rispetto di 30m di profondità dai corsi d'acqua e del piede degli orli di terrazzo morfologico principale, le seguenti pratiche:

- lo stoccaggio di letame, stallatico e di ogni tipo di deiezione di origine animale di qualsiasi provenienza,
- lo spargimento e la distribuzione, sull'insieme dei terreni agricoli, di reflui, rifiuti e fanghi di ogni genere e specie. Nel caso questa pratica sia specificamente sovraordinata e autorizzata, la Proprietà ed il Conduttore, del fondo su cui ciò si attua, dovranno comunicare tempi, quantità e modi di spargimento e dovranno eseguire il programma di monitoraggio di suoli, acque di superficie e di falda concordato con il Comune.

E' vietato stoccare letame a meno di 30 m dai corsi d'acqua.

Lo stoccaggio temporaneo del letame maturo su terreno nudo, dovrà prevedere gli accorgimenti necessari ad evitare lo sversamento di percolati nel reticolo idrico di superficie ed in falda e dovrà essere effettuato ad una distanza dai corsi d'acqua di almeno 30 m.

Lo stoccaggio temporaneo non dovrà essere effettuato nello stesso luogo e per più di una stagione.

Sul territorio comunale, è fatto divieto di spandimento di liquami zootecnici su:

- terreni gelati o innevati,
- nelle superfici non interessate dall'attività agricola,
- terreni saturi o con ristagni d'acqua,
- terreni con pendenza superiore od uguale al 15% privi di sistemazioni idraulico agrarie,
- terreni situati a distanza inferiore a 10 m dai corsi d'acqua,
- nelle aree boschive, escluse le colture legnose a rapido accrescimento,
- nelle aree di cava non ripristinate all'uso agricolo.

Nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, così come determinate dalle presenti norme e nei territori ove sono presenti condizioni di vulnerabilità idrogeologica alta o molto alta, come definite dallo Studio Geologico del Territorio Comunale, eseguito ai sensi dell'art. 57 della L. R. 12/05, non è consentita la distribuzione e lo stoccaggio di alcun genere di rifiuto o fango, anche proveniente da impianti di depurazione.

ART. 9 - PRESUPPOSTI E PROCEDURE PER LA SDEMANIALIZZAZIONE

E' consentita la sdemanializzazione di aree comunque abbandonate, sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali, indotti dall'attività antropica, con provvedimento da rilasciarsi da parte della competente Agenzia del Demanio, previa acquisizione dell'autorizzazione dell'Ente a ciò proposto.

ART. 10 - REGIME DELLE ACQUE SUPERFICIALI

Nuove opere di regimazione idraulica, proposte da Enti pubblici o Privati, saranno finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione, al miglioramento ambientale ed a favorire la fruizione pubblica. Esse dovranno essere concepite privilegiando le tecniche dell'ingegneria naturalista.

All'interno dei corsi d'acqua è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione di acque reflue, ad eccezione di quelle meteoriche e di reflui depurati, secondo le prescrizioni del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii..

Sono ammessi solo interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia e dell'equilibrio idrogeologico, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche ed alla realizzazione di attraversamenti.

Potranno essere realizzati interventi di manutenzione straordinaria e risanamento dei corsi d'acqua, qualora ne sia documentata la necessità con relazione idrogeologica, idraulica ed ambientale.

I lavori di manutenzione ordinaria dovranno essere eseguiti senza alterare l'ambiente di ripa.

ART. 11 – SOTTOPASSI

I sottopassi dovranno essere dimensionati in modo da garantire il corretto smaltimento della portata defluente, il che dovrà risultare da apposita verifica idraulica, condotta secondo i tempi di ritorno previsti dalle direttive dell'Autorità di Bacino del fiume Po (vedi ultimo comma art. 7) e delle disposizioni di Regione Lombardia.

I sottopassi dovranno essere dotati di idonei manufatti di imbocco e di sbocco allo scopo di evitare rigurgiti, malfunzionamenti od erosioni di sponda in corrispondenza della sezione di collegamento.

Allo scopo di mantenere la piena efficienza e funzionalità idraulica del corso d'acqua, questi manufatti dovranno essere dimensionati, in base alle specifiche esigenze idrauliche ed in modo che ne sia garantita l'ispezione e lo svolgimento dei lavori di manutenzione.

Non potranno essere realizzati sottopassi in "botte a sifone", salvo impossibilità di soluzioni alternative, come sarà dimostrato da relazione idraulica e solo per casi di pubblica utilità.

ART. 12 - GRIGLIE

All'imboccatura dei tratti dei corsi d'acqua intubati dovranno essere posti elementi filtranti, o griglie, allo scopo di evitare l'intasamento delle tubazioni da parte di detriti e di materiali trasportati dalle acque.

Gli elementi filtranti dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non diminuire la sezione utile di deflusso.

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle griglie dovrà prevedere la ripulitura degli elementi filtranti, in particolare modo dopo ogni eventuale piena.

Le griglie dovranno inoltre, essere manovrabili in modo da consentire l'apertura in caso di necessità. A tal fine, in caso di eventi meteorici intensi le griglie dovranno essere presidiate. Il presidio, la manovra di apertura e la manutenzioni ordinarie e straordinarie, saranno a carico del concessionario.

ART. 13 - CANALI DI INTERESSE AZIENDALE ED INTERAZIENDALE

Tutti gli interventi che coinvolgono i canali privati e di interesse aziendale ed interaziendale, dovranno essere volti al mantenimento dell'efficienza drenante o di distribuzione dell'acqua irrigua, delle canalizzazioni provvedendo, in ogni caso, al ripristino delle loro funzionalità laddove questa risulti essere stata compromessa anche da lavori legati a temporanee esigenze delle colture e delle cose.

E' vietato interrompere e/o impedire, con la costruzione di rilevati o altro, il deflusso superficiale dei canali aziendali ed interaziendali senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate.

Tutti gli interventi, anche su canali privati, devono ispirarsi e osservare il principio della invarianza idraulica.

ART. 14 - INTUBAMENTI

Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, è vietata, la tombinatura di corsi d'acqua, come pure le opere che concorrano all'interramento dei fossi, al restringimento delle sezioni di deflusso, alla riduzione della funzionalità idraulica dei manufatti e del corso d'acqua.

La materia è regolata dalla vigente normativa tecnica di attuazione del PAI.

Potranno essere consentiti gli intubamenti per brevi tratti, qualora ne sia documentata l'indispensabilità per motivi di incolumità delle persone e delle cose, igiene e salute pubblica, accertata la compatibilità idrogeologica e comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato e dietro presentazione di specifica relazione idraulica, idrogeologica ed ambientale.

ART. 15 - SCARICHI IN CORSI D'ACQUA

L'autorizzazione e concessione di scarichi nel corso d'acqua saranno assentite, dal soggetto competente, solo qualora l'effluente recapitato abbia caratteristiche congrue ed accettabili, sotto l'aspetto della qualità e quantità, con il corpo ricettore.

La materia è regolata dalla vigente norma di attuazione del PAI.

L'autorizzazione allo scarico dovrà verificare, preliminarmente, la capacità del corpo idrico ricettore a smaltire le portate immesse, con particolare riferimento, alla sezione di deflusso, al regime ed alla recettività idraulica del corpo ricettore finale.

I limiti di accettabilità di portata di scarico dovranno rispettare quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale delle Acque, che sono qui di seguito compendiate:

- 20 l/s per ettaro di superficie colante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali, industriali e di servizio;
- 40 l/s per ettaro di superficie colante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Il recapito dovrà garantire che lo scarico avvenga secondo il flusso di corrente del corpo ricettore e dovrà prevedere accorgimenti tecnici, quali manufatti di dissipazione dell'energia o altro tali da evitare fenomeni erosivi o turbolenze.

Qualora si ravvisi l'impossibilità di convogliare le acque di scarico in un corso d'acqua si dovrà prevedere ed eseguire sistemi autonomi di laminazione o smaltimento degli effluenti in bacini di accumulo temporaneo delle acque meteoriche.

ART. 16 - BACINI DI ACCUMULO TEMPORANEO DELLE ACQUE METEORICHE

Nelle aree di nuova espansione, destinate ad insediamenti residenziali, attività industriali e artigianali, per cui sono previsti piani attuativi, le acque meteoriche provenienti da coperture e da aree impermeabilizzate, di pertinenza dovranno essere recapitate in appositi bacini di accumulo temporaneo, evitandone il conferimento diretto in fognatura, nella rete superficiale e/o lo spaglio sui terreni.

I manufatti di raccolta, recapito e accumulo delle acque meteoriche dovranno obbligatoriamente essere compresi nelle opere di urbanizzazione primaria.

I bacini di accumulo, dimensionati in relazione alla superficie delle aree impermeabili e alla massima pioggia prevista nelle 24 ore, con un tempo di ritorno 100 anni, dovranno raccogliere le acque meteoriche con apposite opere di captazione.

I bacini di accumulo dovranno essere provvisti di soglia tarata per il rilascio regolato dei volumi d'invaso da conferire nel recapito.

Qualora si preveda un fondo impermeabile, per il mantenimento di uno specchio d'acqua permanente, si dovrà garantire il riciclo, anche forzato, dell'intero volume di acqua, onde evitarne il ristagno ed il deterioramento della qualità.

La dimensione dei bacini deve essere calcolata, indicativamente, considerando il volume di raccolta di 130 mm d'acqua per ogni metro quadrato di superficie impermeabile, salvo quanto diversamente motivato da specifica relazione idraulica e comunque dovrà garantire il contenimento delle portate immesse nel reticolo idrico superficiale nei limiti specificati al precedente art. 14.

ART. 17 - RELAZIONE IDROGEOLOGICA, IDRAULICA ED AMBIENTALE

Le richieste di autorizzazione all'esecuzione delle opere e degli interventi previsti nelle presenti norme dovranno essere corredate almeno dai seguenti documenti:

A) Relazione idrogeologica, idraulica ed ambientale, redatta da professionisti abilitati, iscritti all'Albo professionale, contenente:

- luogo, foglio e mappale;
- motivazione della realizzazione dell'opera;
- caratteristiche tecniche dell'opera;
- assunzione di responsabilità per l'esecuzione ;
- verifica idraulica di portata, in caso di ponti, tombinature, ecc;
- relazione geologica, geotecnica ed idrogeologica, che determini le interrelazioni con la falda;
- relazione idraulica;
- attestazione che le opere non comportino conseguenze negative sul regime delle acque e dell'ambiente.

B) Elaborati grafici consistenti in:

- corografia 1:10.000;
- estratto del P.G.T.;
- estratto mappa catastale originale con indicazione delle opere;
- profilo del corso d'acqua con indicazione delle opere;
- sezioni trasversali del corpo idrico, di fatto e di progetto, debitamente quotate;
- planimetria progettuale con ubicazione delle opere rispetto a punti fissi quotati e particolari costruttivi delle opere in calcestruzzo armato, se previste.

C) Dichiarazione di assunzione di responsabilità per il mantenimento, in piena efficienza e per il presidio dell'opera, sottoscritta dal richiedente.

ART. 18 - ALBO COMUNALE DELLE UTENZE IDRICHE

Al fine di meglio aderire alla realtà del territorio e di perseguire, con maggiore incisività, l'azione di difesa del suolo e di polizia idraulica, il Comune istituisce l' Albo Comunale delle Utenze Idriche al quale possono accedere gli utilizzatori di acque irrigue e non presentando apposita istanza corredata da :

1. titolo di concessione di cui si avvale l'utenza,
2. definizione dell'estensione del comprensorio irriguo, con apposita cartografia, alla scala 1:10.000 su base C.T.R. e 1:5.000, su base catastale,
3. relazione tecnica, con la quale si illustrino le modalità ed i tempi di distribuzione dell'acqua irrigua, l'elenco e le spettanze degli utilizzatori, le relative dotazioni e le eventuali ulteriori funzioni assolve dall'utenza,
4. organi statutari: assemblea, presidente, consiglio di gestione, organi tecnici, sindaci e revisori dei conti, ecc.,
5. bilancio dei 2 anni precedenti all'istanza.

Il Comune, a seguito della definizione del Reticolo Idrico Minore, disposta dalla Regione, istituirà con deliberazione di Giunta Municipale, l'albo comunale sopra detto ed inviterà gli interessati, anche con avviso pubblicato su un organo di stampa locale, a presentare istanza di iscrizione all'albo comunale stesso.

Il Comune provvederà, con scadenza almeno triennale, alla verifica dell'Albo comunale sopra detto, da cui saranno, automaticamente, espunte le utenze che non provvederanno ad inviare, annualmente, il bilancio di competenza ed a segnalare le variazioni dell'assetto sociale, territoriale e tecnico intercorso.

ART. 19 - REGIME DI CONVENZIONE

La regolare iscrizione all' Albo Comunale delle Utenze Irrigue comporta la possibilità, per il Comune, di stipulare, con l'Utenza, singola o associata, convenzioni che, fermo restando la competenza e responsabilità del Comune in materia di polizia idraulica, protezione civile, sicurezza idrogeologica del territorio, di riscossione dei canoni e di ogni altra materia propria dell'Ente Locale, stabilisca il modo e le forme con cui condividere gli interventi di manutenzione ordinaria.

ART. 20 - PIANO COMUNALE PER LA DIFESA DEL SUOLO

Il Comune, sentiti gli Uffici Pubblici competenti e l'Utenza, qualora essa sia regolarmente iscritta all'Albo Comunale delle Utenze Irrigue, definisce il piano di difesa del suolo stabilendo sui singoli corsi d'acqua, gli interventi e le opere necessarie per conseguire l'obiettivo della maggior sicurezza idrogeologica del territorio, la protezione civile degli abitanti ed il miglior impiego della risorsa acqua.

ART. 21 - RUOLO COMUNALE DEI CANONI DI POLIZIA IDRAULICA

Il Comune, successivamente alle procedure di individuazione del Reticolo Idrico Minore, definisce il ruolo degli utilizzatori dello stesso cui applicare i canoni di polizia idraulica definiti.

ART. 22 - RIMESSA IN PRISTINO DEI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino sarà disposta con ordinanza del Sindaco pro-tempore, ai sensi dell'art.14 della L.R. 47/85.



Il GEOLOGO INCARICATO
DR GIOVANNI BASSI
Settembre 2012

ALLEGATO

ELENCO CORSI D'ACQUA:

- 1 - Rino-Bovina*;
- 2 - Castagnola;
- 3 - Rino-Gandina*;
- 4 - Morgolizzo* (di roggia Sena);
- 5 - Morgola*;
- 6 - Nodello della Gandinella*;
- 7 - Rino-Rinetto*;
- 8 - Rino*;
- 9 - Sena o Senna*;
- 10 - Torchio*;
- 11 - Rino-Bissone*.

* In Elenco Principale Acque Pubbliche (Decreto Luogotenenziale 23.5.1918, in G.U. 3 settembre 1918 al n. 208: Elenco acque pubbliche - provincia di Cremona).